

**Verbale di integrazione al Protocollo condiviso  
del Credito Cooperativo del 7 maggio 2020 in tema di misure di prevenzione, contrasto e  
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo ai sensi  
del DCPM 26 aprile 2020**

Il giorno 31 marzo 2022, in Roma, si sono incontrate:

**La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane – FEDERCASSE**, rappresentata dal Presidente della Delegazione Sindacale Matteo Spanò

e

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo  
**FABI**, rappresentata da Gianfranco Luca Bertinotti, Giuliano Xausa e Fabio Scola  
**FIRST/CISL**, rappresentata da Pier Paolo Merlini, Giovanni Sentimenti  
**FISAC/CGIL**, rappresentata da Susy Esposito, Fabrizio Petrolini  
**UGL CREDITO**, rappresentata da Domenico Pota  
**UILCA**, rappresentata da Giuseppe Del Vecchio

**Premessa**


- le Parti, in data 25 marzo 2022, si sono incontrate per analizzare i primi effetti normativi della cessazione dello stato di emergenza e del D.L. 24 marzo 2022, n. 24;
- in tale data, le Parti hanno sottoscritto un verbale di integrazione del Protocollo condiviso del Credito Cooperativo del 7 maggio 2020, e successive modifiche ed integrazioni, convenendo che le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus Sars Cov-2, ivi contenute, troveranno applicazione fino al prossimo 30 giugno 2022, fatta eccezione per quelle previsioni che non risultino più attuabili perché non in linea con quanto stabilito dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e successivi interventi legislativi;
- in data odierna, le Parti hanno proseguito l'esame congiunto del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, con specifica attenzione agli effetti normativi del provvedimento rispetto alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori cd. "fragili", con riferimento alle patologie tempo per tempo per norma definite (attualmente Decreto Interministeriale 3 febbraio 2022) ed ivi inclusi i lavoratori con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- in particolare, le Parti hanno analizzato la previsione del comma 2-bis dell'articolo 26 del D.L. n. 18/2020, che consente, ai lavoratori "fragili", come sopra definiti, di svolgere la prestazione lavorativa, di norma, in modalità agile, da ultimo prorogata, in sede di conversione in Legge 18 febbraio 2022, n. 11 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, sino al 31 marzo 2022.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:**

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- la tutela di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del D.L. n. 18/2020, che consente ai lavoratori "fragili", come sopra definiti, di svolgere la prestazione lavorativa, di norma, in modalità agile troverà applicazione, per le BCC/CRA e le Aziende della Categoria, sino al 30 giugno 2022.

  
FABI

  
FIRST/CISL

FEDERCASSE  
  
MATTEO SPANÒ  
  
FISAC/CGIL

  
UGL CREDITO

  
UILCA